


# Prop. n. 27/2013

Posizione: SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI / UO AFFARI GENERALI

Atto: Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/5  
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
Ufficio proponente: SETTORE VI AMBIENTE E MOBILITA  
Tipo Esecutività: Normale

Visto - Data: Responsabile del Settore - 24/06/2013  
Firmatario: BRAZZAFOLLI FEDERICA  
Esito: POSITIVO  
Visto - Data: Ragioniere Capo per Parere Cont. - 24/06/2013  
Firmatario: BORTOLUSSI MICHELE  
Esito: POSITIVO  
Visto - Data: Segretario Generale - 25/06/2013  
Firmatario: GINI PAOLO  
Esito: POSITIVO

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
<a href="#">COPERTINAPROPOSTE.rtf</a>		24/06/2013 18:14:55	BALDISSERA MICHELA	<input type="checkbox"/>	
<a href="#">TESTOCON.rtf</a>	firmato	25/06/2013 12:20:12	GINI PAOLO	<input type="checkbox"/>	

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 860 del 22.12.1990 (esecutivo dal 26.06.1991) così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 407 del 02.12.1991 (entrato in vigore in data 30.12.1991) e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 07.06.2010 (entrato in vigore in data 26.06.2010);

Considerato che all'art. 2 – Definizione e classificazione dei rifiuti, punto B), n. 1), lettera c) si classificano come urbani assimilati i residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, sono assimilabili ai rifiuti urbani, e si suddividono in:

- *c.1) residui assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento finale, purché ricorrano le condizioni di cui al punto 1.1.2 della citata delibera 27.07.1984; trattasi di quei residui la cui produzione annua supera i 10 kg/mq ovvero gli 0,1 mc/mq, riferita alla superficie specificamente destinata a tali attività, ma che hanno le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1.1 della stessa delibera 27.07.1984, nonché dei rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature, ecc. derivanti da attività agricole o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di area soggetta a tassa, qualora detta superficie superi di oltre tre volte l'area soggetta a tassa, o comunque quando il prodotto della potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento e trasporto;*
- *c.2) residui assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento come definito dall'art. 3 del presente regolamento, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta; trattasi di quei residui la cui produzione annua non supera i 10 kg/mq ovvero gli 0,1 mc/mq, riferita alla superficie specificamente destinata a tali attività, ma che rientrano nelle tipologie e rispettano i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della citata deliberazione, nonché dei rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature, ecc. derivanti da attività agricole e/o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di area soggetta a tassa, qualora detta superficie non superi di oltre tre volte l'area soggetta a tassa, o comunque quando i residui prodotti non costituiscano un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto;*

Dato atto che l'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 classifica come rifiuti urbani, al comma 2), lettera b), i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

Ravvisato che il predetto art. 198 "competenze dei comuni" al comma 2) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, obbliga i comuni a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, stabiliscano tra altro l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);

Visto che con Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 all'art. 14 viene istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi commisurandolo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che il predetto Decreto Presidenziale prevede specificatamente nell'allegato I) la determinazione dei coefficienti di produzione di rifiuti per unità di superficie e per singola categoria di classificazione delle utenze non domestiche (Kd) sui quali determinare il tributo obbligato;

Considerato che oltre dati limiti il servizio di smaltimento non è più remunerato e conseguentemente gli oneri del rifiuto eccedente dette quantità non possono essere a carico dell'ente gestore, ma del produttore in analogia alla classificazione di rifiuti speciali non pericolosi (art. 188 del D.Lgs. n. 152/06);

Ritenuto quindi, di dover procedere alla modifica dell'art. 2 punto B), n. 1), lettera c), del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti" al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa soprarichiamata;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con votazione

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente atto;

2. di modificare l'art. 2 punto B), n. 1), lettera c) del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti" relativo alla classificazione dei urbani assimilati, come segue:

- *c) residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, sono assimilati ai rifiuti urbani, purché detti residui prodotti non costituiscano un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto e che congiuntamente:*
- *c1) qualitativamente ricorrano le condizioni di cui alla deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale e successive modifiche ed integrazioni;*
- *c2) quantitativamente trattasi di quei residui la cui produzione annua non superi la quantità stabilita dalla determinazione della parte variabile della tassa rifiuti e servizi (TARES) annualmente assunta nell'apposita deliberazione consiliare, determinata moltiplicando il coefficiente Kd adottato per i metriquadrati riferiti alla superficie specificamente destinata all'attività.*

